

Facciamo seguito alla nostra precedente informativa per fornirvi, alla luce della Circolare 4/2021 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 9 dicembre 2021, alcuni approfondimenti sulle questioni di maggiore rilevanza relative alle fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività d'impresa nelle ipotesi di gravi violazioni sulla sicurezza del lavoro contenute nell'Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come rinnovato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - "Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", con riserva di rivalutarle alla luce delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione.

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1 del D. Lgs 81/2008) "Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14"		APPROFONDIMENTO (Circolare INL nr. 4 del 9 dicembre 2021)
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	<p>Il provvedimento di sospensione trova applicazione laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.</p> <p>Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell'illecito di cui all'articolo 29, comma 4, TUSL (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro), il provvedimento di sospensione sarà adottato con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione del DVR. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all'emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all'annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.</p> <p>Si rammenta che la previsione dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 81/2008 contempla "la data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile</p>



del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato”.

La mancata elaborazione del DVR è quindi oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo e, per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, il Datore di lavoro dovrà esibire il DVR.

Tuttavia per quelle attività per le quali l'assenza del DVR è punita solo con l'arresto l'assenza del DVR non è oggetto di prescrizione.

Si tratta delle seguenti ipotesi:

- aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - a) aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto [STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI];
 - b) nelle centrali termoelettriche;
 - c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
 - d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
 - g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

		<ul style="list-style-type: none"> attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno. <p>In tali casi, il personale ispettivo, oltre a comunicare ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, avrà cura di indicare, nel provvedimento di sospensione, la necessaria elaborazione del DVR quale condizione della revoca.</p>
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	<p>Il provvedimento di sospensione trova applicazione nei casi in cui sia constatata l'omessa redazione del Piano, in violazione di quanto previsto dall'art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.</p> <p>La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.</p> <p>Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.</p>
3	Mancata formazione ed addestramento	<p>Il provvedimento di sospensione trova applicazione solo quando i lavoratori risultino adibiti ad attività per le quali siano <u>congiuntamente</u> previsti l'obbligo di formazione e quello di addestramento.</p> <p>Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del D. Lgs 81/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> utilizzo di attrezzatura da lavoro (Articolo 73 D. Lgs 81/2008, in combinato disposto con art. 37 D. Lgs 81/2008, nei casi disciplinati dall'accordo Stato- Regioni del 22/02/2012) e cioè: <ul style="list-style-type: none"> - piattaforme di lavoro mobili elevabili; - Gru a torre; - Gru mobile; - Gru per autocarro; - Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; - Trattori agricoli o forestali; - Macchine per movimento terra;

- **Pompa per calcestruzzo.**

- **utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito** (Articolo 77, comma 5, D. Lgs 81/2008);
- **sistemi di accesso e posizionamento mediante funi** (Articolo 116, comma 4, D. Lgs 81/2008);
- **lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi** (Articolo 136, comma 6, D. Lgs 81/2008);
- **formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi** (Articolo 169 D. Lgs 81/2008). Ai fini di quanto previsto da quest'ultimo caso, il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività.

Qualora venga riscontrata la violazione della mancata formazione ed addestramento e l'INL abbia adottato il provvedimento di sospensione dell'attività di impresa o dell'attività lavorativa, la revoca del medesimo provvedimento potrà conseguire solo alla dimostrazione della prenotazione della formazione (fermi restando la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all'Allegato I e il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute).

Per effetto del provvedimento di prescrizione, il lavoratore comunque non potrà essere adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.

Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione in questione, che potrà aver luogo successivamente alla revoca del

		<p>provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento.</p> <p>Nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, l'ulteriore causa di sospensione dovuta alla mancata formazione ed addestramento di detti lavoratori potrà essere contestata solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano <u>congiuntamente previsti</u> l'obbligo di formazione e quello di addestramento. In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori "in nero" consegnerà alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs 81/2008 [formazione generale e specifica] e della visita medica, ove obbligatoria.</p>
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	<p>Il provvedimento di sospensione trova applicazione nei casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.</p> <p>Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l'assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.</p>
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	<p>La sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell'art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all'articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL.</p>

		<p>L'elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all'impresa affidataria.</p> <p>In proposito va ricordato che l'art. 96, comma 1-bis, del citato Testo Unico esclude l'obbligo di redazione del POS relativamente "alle mere forniture di materiali o attrezzature".</p> <p>La mancata elaborazione del POS sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.</p> <p>Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.</p>
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (<u>anche con l'acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione</u>) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall'alto, <u>fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.</u>
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	La sospensione trova applicazione quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	La sospensione trova applicazione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX del D. Lgs 81/2008, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni	La sospensione trova applicazione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive

	organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX del D. Lgs 81/2008, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	La sospensione trova applicazione in assenza di impianto di terra, magnetotermico e differenziale), ovvero se viene constatato il loro mancato funzionamento.
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	La sospensione trova applicazione allorché viene accertata la rimozione o la modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. <u>La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.</u>

NOTA BENE

L'INL, nella circolare n. 4/2001 specifica che **“nei casi di provvedimenti adottati per le violazioni di cui ai punti precedenti, attesa la sostanziale assenza di un sistema di sicurezza aziendale, andrà opportunamente valutata, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, l'estensione dell'accertamento a tutti i profili di competenza e in particolare a quelli attinenti alla salute e sicurezza, attivando anche nuovi accessi ed avvalendosi, ove necessario, delle Unità di progetto Sicurezza già costituite ovvero delle opportune sinergie con le ASL”.**